

CLVI SEDUTA**VENERDI' 1 OTTOBRE 1976**

Presidenza del Presidente CONTU

I N D I C E**Comunicazioni del Presidente:**

PRESIDENTE 5667

BERLINGUER 5668

LIPPI 5669

Disegno di legge: "Istituzione in Ente ospedaliero dell'ospedale di Isili". (222) (Discussione) 5658

Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 343 dell'1 dicembre 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 8.500.000. dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11107 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975". (196) (Discussione) 5659

Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 342 del 1° dicembre 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 1.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11108 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975". (200) (Discussione) 5659

Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 350 del 2 dicembre 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 7.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11126 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975". (201) (Discussione) 5660

Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 363 del 19 dicembre 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 15.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11170 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975". (210) (Discussione):

CAREDDU 5661

MELIS ANTONIO, Assessore all'igiene e sanità 5661

Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 388 del 31 dicembre 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16608 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Re-

VII LEGISLATURA

CLVI SEDUTA

1 OTTOBRE 1976

gione per l'anno finanziario 1975". (211) (Discussione) 5662

Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 317 del 31 ottobre 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16126 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975". (191) (Discussione) 5662

Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 352 del 4 dicembre 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 5.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11170 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975". (202) (Discussione):

SINI 5663

PUDDU MARIO, Assessore alle finanze, artigiano e cooperazione 5664

Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 51 del 24 febbraio 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16720 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975". (226) (Discussione):

SINI 5664

PUDDU MARIO, Assessore alle finanze, artigiano e cooperazione 5664

Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 70 del 9 marzo 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 2.100.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975". (230) (Discussione) 5665

Disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 315 del 31 ottobre 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 4.000.000 dal fondo di riserva della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975". (190) (Discussione):

SINI 5666

LIPPI 5666

PUDDU MARIO, Assessore alle finanze, artigiano e cooperazione 5666

Proposta di legge: "Istituzione di un fondo per l'assistenza straordinaria ai cittadini sardi nel settore della medicina" (154) e disegno di legge: "Modifiche alla L.R. 4 febbraio 1975, n. 6 concernente l'attuazione della legge 17 agosto 1974, n. 386 sull'avvio della riforma ospedaliera e sanitaria". (165) (Discussione del testo unificato):

MELIS ANTONIO, Assessore all'igiene e sanità 5670

FLORIS MARIO, relatore 5672

GRANESE 5677

La seduta è aperta alle ore 10 e 25.

BERLINGUER, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta del 3 giugno 1976, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: "Istituzione in Ente Ospedaliero dell'ospedale di Isili". (222)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge "Istituzione in Ente Ospedaliero dell'Ospedale di Isili", relatore l'onorevole Mura.

Dichiaro aperta la discussione generale.
Poiché nessuno è iscritto a parlare la dichiaro chiusa.

MURA (D.C.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. La Giunta, tramite un suo rappresentante, comunica di aver espresso parere favorevole.

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

BERLINGUER, Segretario ff.:

Art. 1

In attesa della emanazione del Piano regionale ospedaliero, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'articolo 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e per gli effetti previsti da detta legge, l'istituzione in Ente ospedaliero dell'Ospedale di proprietà del Comune di Isili che assume la denominazione di "Ente ospedaliero ospedale civile di Isili".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BERLINGUER, Segretario ff.:

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto verrà effettuata, se è possibile, alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 343 del 1 dicembre 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 8.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11107 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975". (195)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 343 del 1 dicembre 1975

relativo al prelevamento della somma di L. 8.500.000. dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11107 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975"; relatore l'onorevole Spina.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare la dichiarazione chiusa.

L'onorevole Spina, relatore, dichiara di rimettersi alla relazione scritta.

La Giunta, tramite un suo rappresentante, comunica di aver espresso parere favorevole.

Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

BERLINGUER, Segretario ff.:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dell'articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 343 dell'1 dicembre 1975 concernente il prelevamento della somma di lire 8.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11107 - Indennità e rimborsi di spese di trasporto al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale per missioni in territorio nazionale - dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1975.

PRESIDENTE. Non metto in votazione l'articolo, trattandosi di un articolo unico.

Anche per questo disegno di legge la votazione a scrutinio segreto sarà effettuata a fine seduta, se ve ne sarà il tempo.

Discussione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 342 del 1 dicembre 1975 relativo

VII LEGISLATURA

CLVI SEDUTA

1 OTTOBRE 1976

al prelevamento della somma di lire 1.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11108 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975". (200)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 342 del 1 dicembre 1975 relativo al prelevamento della somma di lire 1.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11108 dello stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975", relatore l'onorevole Spina.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare la dichiaro chiusa.

L'onorevole Spina, relatore, dichiara di rimettersi alla relazione scritta.

La Giunta, tramite un suo rappresentante, comunica di aver espresso parere favorevole.

Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

BERLINGUER, Segretario ff.:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 nonché dell'articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 342 del 1 dicembre 1975, concernente il prelevamento della somma di lire 1.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11108 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1975, recante: "Indennità e rimborsi di trasporto al Presidente ed ai componenti

della Giunta regionale per missioni in territorio estero.

PRESIDENTE. Anche per questo disegno di legge, la votazione a scrutinio segreto verrà effettuata possibilmente alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 350 del 2 dicembre 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 7.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11126 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975". (201)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 350 del 2 dicembre 1975 relativo al prelevamento della somma di lire 7.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11126 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975", relatore l'onorevole Spina.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

L'onorevole Spina, relatore, dichiara di rimettersi alla relazione scritta.

La Giunta, tramite un suo rappresentante, comunica di aver espresso parere favorevole.

Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

BERLINGUER, Segretario ff.:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dell'articolo 8 della legge regionale 22

gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 350, del 2 dicembre 1975, concernente il prelevamento della somma di lire 7.500.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11126 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, recante: "Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a indennità e rimborsi di spese di trasporto agli impiegati dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e delle Segreterie particolari del Presidente medesimo e dei componenti della Giunta regionale per le missioni in territorio nazionale".

PRESIDENTE. Anche per questo disegno di legge effettueremo la votazione a scrutinio segreto alla fine della seduta, se ve ne sarà il tempo.

Discussione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 363 del 19 dicembre 1975 relativo al prelevamento della somma di lire 15.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11170 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975". (210)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 363 del 19 dicembre 1975, relativo al prelevamento della somma di lire 15.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11170 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975", relatore l'onorevole Spina.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Careddu. Ne ha facoltà.

CAREDDU (P.C.I.). Il mio Gruppo esprimerà anche qui in Consiglio il voto contrario su questo disegno di legge che prevede un prelevamento di 15.000.000 a favore degli operai del CRAAI, non perché le richieste dei lavoratori siano ingiuste, ma per ribadire il nostro severo giudizio sui ritardi con cui la Giunta ha affronta-

to questo problema. In tempi diversi, ripetutamente, gli operai si sono trovati in questa condizione di precarietà. La Giunta ha presentato nel mese di luglio un disegno di legge che si propone di affrontare il problema della ristrutturazione dell'Ente. Il nostro giudizio contrario vuole essere di pungolo per la Giunta perché questo disegno di legge vada rapidamente in Commissione, ed il problema venga, al più presto, affrontato e risolto, in Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole Spina, relatore, dichiara di rimettersi alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

MELIS ANTONIO (D.C.), Assessore all'igiene e sanità. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per ribadire la posizione della Giunta, che ha già presentato — come ha ricordato la collega Careddu — da prima del mese di luglio di questo anno un disegno di legge di ristrutturazione del CRAAI, che è in Commissione. Pertanto noi attendiamo che la Commissione esamini il provvedimento e ponga veramente fine a questa situazione anomala del CRAAI, che vede ogni anno la chiamata a titolo straordinario di operai per un servizio che è necessario nella nostra Sardegna. A proposito di questo provvedimento dobbiamo ricordare che prevede il prelevamento di una somma irrisoria di 15 milioni che sono venuti a mancare per il pagamento degli stipendi agli operai nel 1975.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

BERLINGUER, Segretario ff.:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dell'articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 363 del 19 dicembre 1975, concernente il prelevamento della somma di lire 15.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11170 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, recante: "Fondo a disposizione del Presidente della Giunta e degli Assessori per contributi e sussidi per assistenza e beneficenza".

PRESIDENTE. Anche per questo disegno di legge la votazione a scrutinio segreto sarà effettuata alla fine della seduta, se ve ne sarà il tempo.

Discussione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. del 31 dicembre 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16608 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975". (211)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 388 del 31 dicembre 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16608 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975", relatore l'onorevole Spina.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare la dichiarazione è chiusa.

L'onorevole Spina, relatore, dichiara di rimettersi alla relazione scritta.

La Giunta, tramite un suo rappresentante, comunica di aver espresso parere favorevole.

Metto in votazione il passaggio alla discus-

sione dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

BERLINGUER, Segretario ff.:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dell'articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 388 del 31 dicembre 1975, concernente il prelevamento della somma di lire cinquanta milioni dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16608 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, recante: "Spese per l'istruzione e la propaganda forestale, per la lotta contro i parassiti delle piante e dei prodotti forestali, e per gli studi e le sperimentazioni relative, per la difesa dagli incendi boschivi; spese per l'esercizio di vivai forestali e di prati e pascoli montani; spese per la delimitazione delle zone da assoggettare a vincoli forestali, per la formazione delle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267; legge 25 luglio 1952, n. 991, e L.R. 18 giugno 1959, n. 13)".

PRESIDENTE. Anche per questo disegno di legge la votazione a scrutinio segreto sarà effettuata a fine seduta, se ve ne sarà il tempo.

Discussione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 317 del 31 ottobre 1975 relativo al prelevamento della somma di lire 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16126 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno

finanziario 1975". (191)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 317 del dicembre 1975 relativo al prelevamento della somma di lire 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16126 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975", relatore l'onorevole Spina.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

L'onorevole Spina, relatore, dichiara di rimettersi alla relazione scritta.

La Giunta, tramite un suo rappresentante, comunica di aver espresso parere favorevole.

Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

BERLINGUER, *Segretario ff.*:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dell'articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 317 del 31 ottobre 1975, concernente il prelevamento della somma di lire 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16126 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

PRESIDENTE. Anche per questo disegno di legge la votazione a scrutinio segreto sarà effettuata a fine seduta, se ve ne sarà il tempo.

Discussione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 352 del 4 dicembre 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 5.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11170 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975". (202)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. numero 352 del 4 dicembre 1975 relativo al prelevamento della somma di L. 5.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11170 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975", relatore l'onorevole Spina.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Sini. Ne ha facoltà.

SINI (P.C.I.). Brevemente, per ricordare che questo disegno di legge ha avuto una lunga storia nella Commissione Bilancio, in quanto, prendendo pretesto dalla decisione della Giunta di erogare a favore delle maestranze senza stipendio una certa somma, si è voluto indagare sulla iniziativa della Sem - Molini. Ora noi avevamo interrotto il discorso in un momento in cui il problema della Sem - Molini non era stato ancora definito. Io prendo pretesto dalla discussione sul disegno di legge - mi dispiace che non ci sia l'Assessore competente, però vorrei che i colleghi della Giunta tenessero presente questa nostra esigenza - per raccomandare che il Consiglio e la Commissione Bilancio, che ha tanto discusso di questo disegno di legge, vengano informati circa la situazione della Sem - Molini.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole Spina, relatore, dichiara di rimettersi alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione.

PUDDU MARIO (D.C.), *Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione*. Onorevole Presidente, la Giunta prende atto della richiesta del collega Sini, che ritiene più che legittima e si riserva di informare l'Assessore competente perché nei tempi più brevi possa relazionare sulla situazione della Sem-Molini alla Commissione Bilancio.

PRESIDENTE. metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

BERLINGUER, *Segretario ff.*:

Art. unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dell'articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 352 del 4 dicembre 1975, concernente il prelevamento della somma di lire 5.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11170 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 recante: "Fondo a disposizione del Presidente della Giunta e degli Assessori per contributi e sussidi per assistenza e beneficenza".

PRESIDENTE. Anche per questo disegno di legge la votazione a scrutinio segreto sarà effettuata a fine seduta, se ve ne sarà il tempo.

Discussione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 51 del 24 febbraio 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16720 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno fi-

nanziario 1975". (226)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. numero 51 del 24 febbraio 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16720 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975", relatore l'onorevole Spina.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Sini. Ne ha facoltà.

SINI (P.C.I.). Solo per dire che la nostra posizione sul prelevamento previsto dal disegno di legge non può, ovviamente, essere negativa, perché si tratta in definitiva di una forma con la quale si è inteso andare incontro alle maestranze licenziate dalla Montedison. L'unica osservazione che potremmo muovere è che ci pare che i problemi dell'occupazione non possano essere risolti con interventi di tipo assistenziale ma con una politica che incrementi i livelli di occupazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole Spina, relatore, dichiara di rimettersi alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione.

PUDDU MARIO (D.C.), *Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione*. La Giunta si rifà alla relazione che accompagna il disegno di legge, in quanto ne ritiene tuttora valide le motivazioni. Per quanto poc'anzi osservato dal collega Sini, non si può non convenire che i problemi dell'occupazione sono tali da richiedere un discorso molto più approfondito e più organico di quanto non possa essere quello contenuto nel disegno di legge in parola; però va rilevato che certi problemi urgenti necessitano anche di un intervento cosiddetto straordinario, che molte

VII LEGISLATURA

CLVI SEDUTA

1 OTTOBRE 1976

volte si può realizzare con rapidità solo ricorrendo a strumenti quali quelli in parola.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

BERLINGUER, *Segretario ff.*:

Articolo unico.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dell'articolo 9 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4 è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51 del 24 febbraio 1976, concernente il prelevamento della somma di lire 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16720 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976, recante: "Contributo annuo di esercizio all'Ente minerario sardo (art. 10, comma primo, L.R. 8 maggio 1968, n. 24)".

PRESIDENTE. Anche per questo disegno di legge la votazione a scrutinio segreto sarà effettuata a fine seduta, se ve ne sarà il tempo.

Discussione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G. n. 70 del 9 marzo 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 2.100.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975". (230)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G. numero 70 del 9 marzo 1976 relativo al prelevamento della somma di L.

2.100.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11201 dello Stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975", relatore l'onorevole Spina.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare la dichiaro chiusa.

L'onorevole Spina, relatore, dichiara di rimettersi alla relazione scritta.

La Giunta, tramite un suo rappresentante, comunica di aver espresso parere favorevole.

Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

BERLINGUER, *Segretario ff.*:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dell'articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 70 del 9 marzo 1976, concernente il prelevamento della somma di lire 2.100.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, recante: "Spese per il funzionamento del servizio di vigilanza e degli organi di controllo sulle province, sui comuni e sui consorzi di comuni e province; medaglie di presenza, compensi indennità di trasferta e rimborso spese di viaggio ai componenti e ai segretari del Comitato di controllo sulle province e sui comuni e delle relative sezioni (LL.RR. 31 gennaio 1956, n. 36; 17 maggio 1957, n. 22; 3 febbraio 1961, n. 3; 27 febbraio 1962, n. 1; 9 agosto 1967, n. 12 e 28 aprile 1971, n. 5)".

PRESIDENTE. Anche per questo disegno di legge la votazione a scrutinio segreto sarà effettuata a fine seduta, se ve ne sarà il tempo.

Discussione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. n. 315 del 31 ottobre 1975 relativo al prelevamento della somma di lire 4.000.000 dal fondo di riserva per spese del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975". (190)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Convalidazione del D.P.G.R. numero 315 del 31 ottobre 1975 relativo al prelevamento della somma di lire 4.000.000 dal fondo di riserva per spese del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975", relatore l'onorevole Spina.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Sini. Ne ha facoltà.

SINI (P.C.I.). Ribadiamo in Aula la nostra posizione contraria a questo disegno di legge, in quanto, avendo richiesto chiarimenti circa il programma che qui viene citato, non abbiamo avuto sufficienti chiarimenti. Pertanto siamo ancora nella condizione di non poter condividere il disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Lippi. Ne ha facoltà.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale). Onorevole Presidente, noi non siamo in linea di massima contrari ad iniziative di questo genere, perché riteniamo che fra i tanti compiti della Regione vi sia quello di dare conoscenza delle iniziative che la Regione intende affrontare in tutti i suoi campi di attività e al tempo stesso di sensibilizzare la opinione pubblica attorno ad iniziative che, come questa, sono certamente pregievoli. La ragione che ci vede non consenzienti a questo disegno di legge è rappresentata dal fatto che noi riteniamo più saggio e amministrativamente più oculato, oltre che più coerente ad un tipo di politica, quella della programmazione, che stiamo portando avanti da tempo, che queste

iniziative di carattere conoscitivo e di carattere — come dire — promozionale, debbano fare parte di un disegno organico che comprenda tutto il coacervo delle iniziative che attengono alle diverse branche di attività e che la Regione intende portare avanti.

Ecco, il nostro no ha questo significato: le iniziative le condividiamo, non condividiamo il modo di assumerle disorganicamente; riteniamo, invece, più giusto che vi sia un quadro generale di iniziative da sottoporre globalmente al giudizio e all'approvazione del Consiglio regionale, il quale più opportunamente potrà esprimere valutazioni e pareri. Questa è quindi la ragione per la quale noi voteremo contro questa convalida.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole Spina, relatore, dichiara di rimettersi alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione.

PUDDU MARIO (D.C.), Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta insiste e si riporta alla relazione che accompagna il disegno di legge, e che chiede al Consiglio l'approvazione. Forse è opportuno ricordare ai colleghi che il disegno di legge viene proposto al fine di poter integrare lo stanziamento del capitolo 16603 onde far fronte alle spese di 20 milioni per questo colloquio internazionale. La previsione di spesa di 20 milioni è stata già accolta ed approvata, così come si dice nella relazione, anche per quanto riguarda il relativo programma. In effetti, all'atto della spendita dei 20 milioni, si è accertato che il capitolo era stato già in parte rosicchiato da ulteriori spese, rendendosi, pertanto, necessario integrarlo con questi 4 milioni. Comprendo le esigenze che in questa sede alcuni colleghi hanno sottolineato per quanto attiene ad una migliore e più specifica informazione sui programmi e sulle attività previste da questo capitolo; se i colleghi me lo

VII LEGISLATURA

CLVI SEDUTA

1 OTTOBRE 1976

consentono, vorrei suggerire che l'occasione della imminente discussione del nuovo bilancio di previsione è proprio la sede adatta anche per poter intrattenere l'Assessore competente sulla materia e potere dallo stesso ricavare elementi molto più approfonditi di quanto non possa essere io oggi in grado di fornire.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

BERLINGUER, Segretario ff.:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dell'articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 315 del 31 ottobre 1975, concernente il prelevamento della somma di lire quattro milioni dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16603 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

PRESIDENTE. Anche per questo disegno di legge la votazione a scrutinio segreto sarà effettuata a fine seduta, se ve ne sarà il tempo.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Vorrei dare lettura ai colleghi di una lettera inviata alla Regione dal Ministro di Grazia e Giustizia:

“E' noto che l'articolo 67 del nuovo ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, numero 354) consente ai Consiglieri regionali di visitare senza autorizzazione gli Istituti peni-

tenziari.

E' fermo mio convincimento — basato su alcune specifiche disposizioni della legge e, al di là di queste, su un'attenta considerazione dello spirito della riforma — che sia necessario sollecitare la più vasta partecipazione sociale alla difficile, e per taluni versi drammatica, problematica del trattamento penitenziario. Si tratta, in verità, di materia nella quale vengono in evidenza fondamentali principi del nostro ordinamento, e particolarmente, quello che in base alla Costituzione democratica presiede alla funzione della pena.

A tal fine un ruolo secondario sembra da riconoscersi alle “visite” agli istituti di pena da parte dei consiglieri regionali, previste dal suddetto articolo. Con questa disposizione infatti, fra istituti di pena e ambiente esterno si apre una nuova via di comunicazione, che, sensibilizzando il secondo alle esigenze dei primi e viceversa, è auspicabile, possa contribuire ad attenuare, se non a togliere del tutto, quei caratteri che fanno purtroppo del carcere una comunità emarginata.

Tuttavia perché questa innovazione dia i frutti che è lecito attendersi, e approdi ad effettivi risultati, occorrerebbe — a mio avviso — che la facoltà che la suddetta norma accorda ai consiglieri regionali non si esaurisse a visite occasionali e senza concrete prospettive.

E' perciò auspicabile che le Regioni valutino, nella loro autonomia, l'opportunità di organizzare, attraverso la istituzione di apposite commissioni consiliari, l'attività diretta a creare stabili e continui rapporti non soltanto con il personale dirigente degli Istituti di pena, ma anche con gli uffici dell'Amministrazione centrale, e competenti in via di esclusiva ad adottare in materia gli opportuni provvedimenti.

Le Regioni potrebbero in tal modo promuovere, altresì nell'ambito delle loro attribuzioni costituzionali, le necessarie iniziative per lo sviluppo di opere benefiche ed assistenziali in favore dei detenuti, degli internati e, in particolare, dei liberati dal carcere, per aiutarli efficacemente ad affrontare i problemi del loro reinserimento — necessario quanto difficile — nella società. In stretto coordinamento, d'al-

VII LEGISLATURA

CLVI SEDUTA

1 OTTOBRE 1976

tronde, con la concorrente attività, che un'altra disposizione dell'ordinamento penitenziario, l'articolo 74, affida, in questi stessi settori, ai rappresentanti delle regioni chiamati a far parte, accanto a quelli delle province, dei "consigli di aiuto sociale".

Da tutto ciò, in un proficuo collegamento funzionale tra Regioni e Stato, potrà trarsi un ulteriore stimolo per una più intensa ed integrale realizzazione, in aggiunta agli altri interventi a cui questo Ministero ha già posto mano, dei principi della riforma penitenziaria: segnatamente di quelli attinenti al più umano trattamento dei condannati auspicato nell'articolo 27 della Costituzione.

Sulla base di quanto fin qui esposto, mi permetto pregarla, ove la Regione da lei presieduta condividesse le finalità che mi hanno indotto ad indirizzarle la presente lettera, di volere formulare proposte in ordine al promuovimento dell'attività di collaborazione che ho sentito di dover sollecitare ed ai mezzi più idonei per renderla efficiente e valida".

Questo problema della opportunità di istituire una commissione speciale è stato esaminato in una conferenza dei Presidenti dei Gruppi e si è arrivati alla conclusione della opportunità non di istituire una nuova commissione speciale ad hoc, ma di assegnare ad una commissione già esistente il compito di occuparsi della problematica penitenziaria.

E' stato presentato un ordine del giorno a firma Berlinguer, Isoni, Monni, Borio, Corrias, Maddalon. Se ne dia lettura.

BERLINGUER, *Segretario ff.*:

"IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, che consente ai Consiglieri regionali di visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari;

CONSIDERATA l'opportunità di dare a tale attività carattere organico e stabile affidandola ad un organo consiliare;

RITENUTO indispensabile che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuova

ogni possibile iniziativa per assicurare assistenza ai carcerati e soprattutto ai liberati dal carcere per agevolare il loro reinserimento nella società;

dà mandato

alla Commissione consiliare speciale per la revisione dello Statuto e per i problemi dell'informazione, democrazia e antifascismo di creare stabili e continui rapporti con il personale dirigente degli istituti di pena e con gli uffici dell'Amministrazione centrale, nonché di proporre al Consiglio concrete iniziative volte ad assicurare l'assistenza ai carcerati e ai liberati dal carcere". (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berlinguer per illustrare l'ordine del giorno.

BERLINGUER (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente per illustrare questo ordine del giorno. Preliminarmente vorrei ricordare ai colleghi che il gruppo comunista si è già fatto carico di questo grave problema, attinente al mondo penitenziario, che sta travagliando il nostro Paese in questo periodo. Già infatti — a seguito di una iniziativa del Ministro Bonifacio che sollecitava i Presidenti delle Regioni a prendere, nell'ambito delle competenze statutarie regionali, le iniziative attinenti al tema della realtà carceraria — il gruppo comunista aveva proposto una interpellanza al Presidente della Giunta per sollecitare la istituzione di una commissione speciale che curasse questa problematica; successivamente il Gruppo comunista, in seguito all'intesa con il Gruppo parlamentare, ha preso l'iniziativa di recarsi nei vari istituti penitenziari per prendere contatto con questa realtà.

L'ordine del giorno si illustra da sé. E' evidente che la nostra Regione può assumere iniziative molto limitate, però non può non tener conto di questo problema, che in Sardegna riveste un carattere molto particolare perché sta prevalendo, nell'ambito della nostra Nazione, il criterio di relegare in Sardegna i detenuti più pericolosi, creando una specie di polveriera estremamente pericolosa. L'ordine del giorno — in base all'accordo raggiunto in sede di riunio-

VII LEGISLATURA

CLVI SEDUTA

1 OTTOBRE 1976

consentono, vorrei suggerire che l'occasione della imminente discussione del nuovo bilancio di previsione è proprio la sede adatta anche per poter intrattenere l'Assessore competente sulla materia e potere dallo stesso ricavare elementi molto più approfonditi di quanto non possa essere io oggi in grado di fornire.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione dell'articolo unico. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo unico.

BERLINGUER, Segretario ff.:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dell'articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 315 del 31 ottobre 1975, concernente il prelevamento della somma di lire quattro milioni dal fondo di riserva per spese imprevedute a favore del capitolo 16603 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

PRESIDENTE. Anche per questo disegno di legge la votazione a scrutinio segreto sarà effettuata a fine seduta, se ve ne sarà il tempo.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Vorrei dare lettura ai colleghi di una lettera inviata alla Regione dal Ministro di Grazia e Giustizia:

“E' noto che l'articolo 67 del nuovo ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, numero 354) consente ai Consiglieri regionali di visitare senza autorizzazione gli Istituti peni-

tenziari.

E' fermo mio convincimento — basato su alcune specifiche disposizioni della legge e, al di là di queste, su un'attenta considerazione dello spirito della riforma — che sia necessario sollecitare la più vasta partecipazione sociale alla difficile, e per taluni versi drammatica, problematica del trattamento penitenziario. Si tratta, in verità, di materia nella quale vengono in evidenza fondamentali principi del nostro ordinamento, e particolarmente, quello che in base alla Costituzione democratica presiede alla funzione della pena.

A tal fine un ruolo secondario sembra da riconoscersi alle “visite” agli istituti di pena da parte dei consiglieri regionali, previste dal suddetto articolo. Con questa disposizione infatti, fra istituti di pena e ambiente esterno si apre una nuova via di comunicazione, che, sensibilizzando il secondo alle esigenze dei primi e viceversa, è auspicabile, possa contribuire ad attenuare, se non a togliere del tutto, quei caratteri che fanno purtroppo del carcere una comunità emarginata.

Tuttavia perché questa innovazione dia i frutti che è lecito attendersi, e approdi ad effettivi risultati, occorrerebbe — a mio avviso — che la facoltà che la suddetta norma accorda ai consiglieri regionali non si esaurisse a visite occasionali e senza concrete prospettive.

E' perciò auspicabile che le Regioni valutino, nella loro autonomia, l'opportunità di organizzare, attraverso la istituzione di apposite commissioni consiliari, l'attività diretta a creare stabili e continui rapporti non soltanto con il personale dirigente degli Istituti di pena, ma anche con gli uffici dell'Amministrazione centrale, e competenti in via di esclusiva ad adottare in materia gli opportuni provvedimenti.

Le Regioni potrebbero in tal modo promuovere, altresì nell'ambito delle loro attribuzioni costituzionali, le necessarie iniziative per lo sviluppo di opere benefiche ed assistenziali in favore dei detenuti, degli internati e, in particolare, dei liberati dal carcere, per aiutarli efficacemente ad affrontare i problemi del loro reinserimento — necessario quanto difficile — nella società. In stretto coordinamento, d'al-

VII LEGISLATURA

CLVI SEDUTA

1 OTTOBRE 1976

tronde, con la concorrente attività, che un'altra disposizione dell'ordinamento penitenziario, l'articolo 74, affida, in questi stessi settori, ai rappresentanti delle regioni chiamati a far parte, accanto a quelli delle province, dei "consigli di aiuto sociale".

Da tutto ciò, in un proficuo collegamento funzionale tra Regioni e Stato, potrà trarsi un ulteriore stimolo per una più intensa ed integrale realizzazione, in aggiunta agli altri interventi a cui questo Ministero ha già posto mano, dei principi della riforma penitenziaria: segnatamente di quelli attinenti al più umano trattamento dei condannati auspicato nell'articolo 27 della Costituzione.

Sulla base di quanto fin qui esposto, mi permetto pregarla, ove la Regione da lei presieduta condividesse le finalità che mi hanno indotto ad indirizzarle la presente lettera, di volere formulare proposte in ordine al promuovimento dell'attività di collaborazione che ho sentito di dover sollecitare ed ai mezzi più idonei per renderla efficiente e valida".

Questo problema della opportunità di istituire una commissione speciale è stato esaminato in una conferenza dei Presidenti dei Gruppi e si è arrivati alla conclusione della opportunità non di istituire una nuova commissione speciale ad hoc, ma di assegnare ad una commissione già esistente il compito di occuparsi della problematica penitenziaria.

E' stato presentato un ordine del giorno a firma Berlinguer, Isoni, Monni, Borio, Corrias, Maddalon. Se ne dia lettura.

BERLINGUER, *Segretario ff.*:

"IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, che consente ai Consiglieri regionali di visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari;

CONSIDERATA l'opportunità di dare a tale attività carattere organico e stabile affidandola ad un organo consiliare;

RITENUTO indispensabile che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuova

ogni possibile iniziativa per assicurare assistenza ai carcerati e soprattutto ai liberati dal carcere per agevolare il loro reinserimento nella società;

dà mandato

alla Commissione consiliare speciale per la revisione dello Statuto e per i problemi dell'informazione, democrazia e antifascismo di creare stabili e continui rapporti con il personale dirigente degli istituti di pena e con gli uffici dell'Amministrazione centrale, nonché di proporre al Consiglio concrete iniziative volte ad assicurare l'assistenza ai carcerati e ai liberati dal carcere". (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berlinguer per illustrare l'ordine del giorno.

BERLINGUER (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente per illustrare questo ordine del giorno. Preliminarmente vorrei ricordare ai colleghi che il gruppo comunista si è già fatto carico di questo grave problema, attinente al mondo penitenziario, che sta travagliando il nostro Paese in questo periodo. Già infatti - a seguito di una iniziativa del Ministro Bonifacio che sollecitava i Presidenti delle Regioni a prendere, nell'ambito delle competenze statutarie regionali, le iniziative attinenti al tema della realtà carceraria - il gruppo comunista aveva proposto una interpellanza al Presidente della Giunta per sollecitare la istituzione di una commissione speciale che curasse questa problematica; successivamente il Gruppo comunista, in seguito all'intesa con il Gruppo parlamentare, ha preso l'iniziativa di recarsi nei vari istituti penitenziari per prendere contatto con questa realtà.

L'ordine del giorno si illustra da sè. E' evidente che la nostra Regione può assumere iniziative molto limitate, però non può non tener conto di questo problema, che in Sardegna riveste un carattere molto particolare perché sta prevalendo, nell'ambito della nostra Nazione, il criterio di relegare in Sardegna i detenuti più pericolosi, creando una specie di polveriera estremamente pericolosa. L'ordine del giorno - in base all'accordo raggiunto in sede di riunioni

ne della Conferenza dei Capi gruppo — attribuisce alla Commissione speciale per lo Statuto e l'informazione i compiti di curare e seguire questa problematica. Ritengo che la Commissione speciale si farà carico immediatamente di questi problemi, cercando di dare un contributo alla soluzione di questo grosso problema dell'attuazione della nuova riforma carceraria.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lippi. Ne ha facoltà.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale). Onorevole Presidente, questo ordine del giorno mi lascia molto perplesso. E' vero che in sede di riunione della Conferenza dei capigruppo trattammo questo problema, ma è anche vero che la Conferenza dei Capigruppo non assunse una decisione — se non ricordo male — ben definita; fu semplicemente formulata la proposta di affrontare il problema con una certa organicità, e qualcuno, mi pare proprio il Presidente del Consiglio, disse: "posto che noi abbiamo già una Commissione che si interessa di problemi per molti aspetti simili a questi, per evitare di costituire una nuova Commissione ad hoc potremmo pensare di ... eccetera, eccetera". Ecco, non mi pare che in quella occasione si fosse assunta una deliberazione; ma il problema certamente non è questo.

A mio giudizio, qui, ci sono due problemi che suscitano dei dubbi, almeno nella mia parte politica; il primo è che questo ordine del giorno, secondo me, limita i poteri che la legge 354 affida ai consiglieri regionali. Infatti la legge 354 sull'ordinamento penitenziario riconosce ai consiglieri e non già al Consiglio regionale la facoltà di visitare i penitenziari senza autorizzazione.

Ecco, io credo che limitare questo confronto, questa presa di conoscenza, questo contatto con il mondo penitenziario alla sola Commissione regionale, non soltanto esproprierebbe il Consigliere regionale di un diritto che ha acquisito attraverso la legge, ma metterebbe in mora la legge medesima. Quindi è opportuno che si costituisca una Commissione per coordinare le iniziative che verranno a monte: le famose visite, i controlli, i contatti che potranno esserci, ma questo non dovrebbe — e i presentatori del-

l'ordine del giorno avrebbero dovuto sottolinearlo — limitare o comunque condizionare l'accesso alle carceri da parte di ciascun consigliere regionale.

L'ordine del giorno suscita anche un'altra perplessità. Noi vogliamo affidare un compito delicato ed importante come questo ad una Commissione, che è vero si intitola all'informazione ed alla democrazia, ma è anche vero che si intitola all'antifascismo. Affidando a una Commissione che è etichettata di antifascismo un compito delicato come questo (soprattutto alla luce delle cose che giustamente ha sottolineato il collega Berlinguer) noi snaturiamo le finalità che questa Commissione deve avere, o dovrebbe avere, ossia di coordinare le iniziative e i rapporti fra consiglieri e carcerati, ma soprattutto di predisporre, studiare, mettere in atto iniziative tese a soccorrere il carcerato quando è in carcere, e ancora di più quando non è più in carcere.

Ecco, per tutte queste ragioni, onorevole Presidente, noi non possiamo accogliere un siffatto ordine del giorno.

In concreto la proposta che noi facciamo è questa: che l'ordine del giorno ribadisca e sottolinei il diritto di ogni consigliere regionale di accedere alle carceri — come è sancito dalla legge 374 — e che si costituisca una Commissione speciale, che può anche essere la stessa nelle persone fisiche, ma che certamente non può avere quel titolo che ha avuto fino a questo momento, anche perché, se non sono male informato, la famosa indagine è finita, tanto è vero che sono state presentate agli uffici del Consiglio le relazioni sia di maggioranza che di minoranza. Io chiedo che su questo argomento venga sospesa la discussione, vengano riuniti se possibile i Presidenti di tutti i Gruppi, bene inteso, al fine di tentare un accordo che se non vorrà prevalicare lo spirito della legge non potrà che mantenersi nel solco dei suggerimenti che testé mi sono permesso di dare.

PRESIDENTE. La Presidenza naturalmente non intende entrare nel merito, non essendo di sua competenza. Tuttavia, qualche perplessità insorge dall'intervento del collega Lippi.

Poiché la Presidenza aveva già ritenuto opportuno sospendere la seduta al fine di trovare un accordo per i lavori della prossima settimana, si potrebbe approfittare di questa sospensione anche per esaminare il problema che è stato sollevato dal collega Lippi. Quindi sospendo la seduta per un quarto d'ora, mezz'ora, dopodiché, se vi è il numero sufficiente dei colleghi, passeremo alla votazione dei disegni di legge esaminati, diversamente la votazione sui disegni di legge verrà rinviata ad altra data. Vorrei pregare i colleghi e i rappresentanti dei Gruppi di appropinquarsi nel mio ufficio per una brevissima seduta che consenta, appunto, di determinare i lavori del Consiglio per la settimana ventura.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 10, viene ripresa alle ore 11 e 40).

PRESIDENTE. La discussione sull'ordine del giorno, presentato per l'affidamento alla Commissione Statuto di compiti inerenti alla riforma carceraria, continuerà nella prossima tornata del Consiglio.

Discussione del testo unificato della proposta di legge: "Istituzione di un fondo per l'assistenza straordinaria ai cittadini sardi nel settore della medicina" (154) e del disegno di legge: "Modifiche alla L.R. 4 febbraio 1975, n. 6 concernente l'attuazione della legge 17 agosto 1974, n. 385 sull'avvio della riforma ospedaliera e sanitaria". (165)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato della proposta di legge: "Istituzione di un fondo per l'assistenza straordinaria ai cittadini sardi nel settore della medicina", di iniziativa dei consiglieri Usai, Cardia, Granese, Muledda; relatore Tedesco, e del disegno di legge: "Modifiche alla L.R. 4 febbraio 1975, n. 6 concernente l'attuazione della legge 17 agosto 1974, n. 386 sull'avvio della riforma ospedaliera e sanitaria", relatori gli onorevoli Floris Mario e Granese.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare la di-

chiaro chiusa.

Gli onorevoli Floris Mario e Granese, relatori, dichiarano di rimettersi alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

MELIS ANTONIO (D.C.), Assessore all'igiene e sanità. Signor Presidente, la Giunta si rimette alla relazione scritta, sottolineando che condivide anche i motivi della relazione presentata dalla Commissione.

La legge affronta due aspetti particolari. Quanto al primo: sulla base della esperienza fatta nella prima applicazione della riforma sulla assistenza ospedaliera con la 386, si è resa necessaria la modifica di alcuni articoli della legge numero 6 perché siano più rispondenti alla applicazione stessa della 386. Il secondo è — direi — un fatto più caratterizzante, che impegna tutte le forze politiche democratiche di questo Consiglio per una più attenta e puntuale assistenza ospedaliera ai cittadini della nostra Isola. Noi siamo partiti da una esigenza che si manifesta continuamente nella nostra Regione, cioè quella di una mancanza di strutture altamente specializzate in settori particolarmente delicati, come la cardiocirurgia, la leucemia, ed altre malattie di questo tipo, che richiedono molte volte interventi urgenti, drammatici, per poter strappare a morte sicura i nostri concittadini. Non è il caso che qui ricordi anche nomi di nostri collaboratori e amici, come il caro amico e collaboratore della Regione dott. Giuseppe Sechi, che è dovuto ricorrere urgentemente all'estero per la cura di una malattia che lo ha portato alla morte.

Questa legge vuol venire incontro, con questo spirito di solidarietà, alle esigenze di quelle persone che devono essere veramente curate all'estero, per la mancanza di adeguate strutture sanitarie in Sardegna e in Italia. Resta chiaro che la volontà della Giunta e delle forze politiche del Consiglio, è quella di tendere — e nel più breve tempo possibile — a dotare la nostra Regione di quelle strutture specialistiche necessarie perché anche in Sardegna si possa dare quella

assistenza altamente specializzata di cui i cittadini hanno bisogno. E' in questo spirito che noi abbiamo presentato la legge e che intendiamo intervenire nei casi che drammaticamente si presenteranno e ci auguriamo siano il minor numero possibile.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MEDDE, Segretario:

Art. 1

L'articolo 2 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

"Diritto all'assistenza ospedaliera in forma indiretta.

A decorrere dal 1 gennaio 1975 la Regione eroga, altresì, l'assistenza ospedaliera in forma indiretta esclusivamente a favore dei soggetti assistibili di cui agli articoli 1, primo comma, 7 e 8 della presente legge, residenti nella Regione sarda, che intendono ricoverarsi in istituti pubblici o case di cura private non convenzionate, ovunque ubicati.

Gli interessati all'assistenza ospedaliera in forma indiretta avanzeranno richiesta scritta all'Assessorato all'igiene e sanità, corredata della documentazione comprovante il diritto alla assistenza ospedaliera nonché della certificazione medica attestante la necessità del ricovero, indicando il luogo di cura prescelto.

L'Assessorato all'igiene e sanità, effettuati gli opportuni accertamenti amministrativi e sanitari, rilascerà l'autorizzazione al ricovero.

L'Ente Regionale rimborserà agli interessati una quota pari alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni presso le case di cura private convenzionate ubicate nel territorio della regione stessa. In ogni caso

l'ammontare della quota rimborsata non potrà risultare maggiore di quello relativo al complesso delle spese di ricovero e cura effettivamente sostenute e documentate.

Nel caso di ricovero d'urgenza in istituti pubblici o case di cura private non convenzionate ovunque ubicati, gli interessati, ai fini dell'ottenimento del rimborso della quota, come stabilita nel comma precedente, dovranno comunicare l'avvenuto ricovero all'Assessorato all'igiene e sanità con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, entro il quinto giorno dalla data di ricovero. Alla lettera di comunicazione dovrà essere allegata la certificazione sanitaria comprovante l'urgenza.

La notifica oltre il termine sopraindicato è ammessa soltanto nel caso di effettiva impossibilità da parte dell'interessato o di chi per lui, da comprovarsi mediante idonea documentazione.

Il rimborso della spesa è in ogni caso subordinato alla ratifica dell'avvenuto ricovero da parte dell'Assessorato all'igiene e sanità.

Entro 30 giorni dalla data di dimissione conseguente al ricovero ospedaliero sia ordinario che urgente, gli interessati dovranno inoltrare — tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — formale domanda di rimborso all'Assessorato all'igiene e sanità della Regione, allegando la copia della cartella clinica o dettagliata relazione sanitaria e la documentazione quietanzata a saldo in originale delle spese di ricovero e cura.

Sono ratificati, agli effetti del rimborso nei limiti precisati a favore degli aventi diritto all'assistenza in forma indiretta i ricoveri di urgenza avvenuti dal 1 gennaio 1975 sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì ratificati i ricoveri ordinari verificatisi nel periodo di tempo indicato nel precedente comma, ancorché in carenza dell'impegnativa rilasciata dall'Amministrazione regionale.

Le ratifiche di cui ai due precedenti commi, sono subordinate alla condizione che gli interessati abbiano già inoltrato richiesta di rimborso o provvedano ad inoltrarla entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

VII LEGISLATURA

CLVI SEDUTA

1 OTTOBRE 1976

Alla richiesta di rimborso di cui al comma precedente deve essere allegata la cartella clinica o dettagliata relazione sanitaria nonché la documentazione in originale, quietanzata a saldo delle spese di ricovero e cura".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale a firma Melis - Francesconi - Puddu Mario. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

"Art. 1 - Al comma 9°, dopo le parole "sino alla data" ed in sostituzione delle parole "di entrata in vigore della presente legge" vengono inserite le parole: "del 15 novembre 1976"; al comma 11°, dopo le parole "entro 30 giorni" ed in sostituzione delle parole "dalla data di entrata in vigore della presente legge" vengono inserite le parole: "dal termine finale del periodo di tempo previsto nei due commi precedenti" ". (1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Floris per illustrare questo emendamento.

Mi scuso con il relatore perché per un lapsus della Presidenza non gli è stata data la possibilità di svolgere la propria relazione. Si dà comunque per acquisita la relazione scritta.

FLORIS MARIO (D.C.), relatore. Grazie, signor Presidente. Ritengo che questa legge meriti una riflessione attenta da parte del Consiglio regionale per la sua rilevanza e la sua importanza politica e sociale. La regolamentazione dell'assistenza in forma indiretta trova ispirazione e supporto di legittimità nelle disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 386. Non è, pertanto, una innovazione ingiustificata, bensì una disciplina articolata e funzionale dell'assistenza, questione alla quale la Regione sarda doveva dare una adeguata risposta applicando correttamente lo spirito e il contenuto della legge suaccennata.

L'assistenza ospedaliera in forma indiretta deve, quindi, considerarsi un diritto acquisito

dai cittadini e non una concessione di favore elargita gratuitamente e illegittimamente. L'interesse tutelato è certamente quello che ha il cittadino di avvalersi di tale forma di assistenza indiretta, esercitando - come gli si riconosce - il diritto di libera scelta a tutela del proprio patrimonio di salute che appunto l'avvio della riforma sanitaria ha inteso salvaguardare e che lo stesso progetto di riforma sanitaria, all'esame del Parlamento, riconferma come diritto fondamentale e inalienabile del cittadino.

Non si tratta, pertanto, di creare concorrenza o alternativa tra le strutture pubbliche e quelle private, o tra le strutture convenzionate e quelle non convenzionate con conseguenti inauspicabili incentivazioni, ma piuttosto di garantire sempre e comunque un razionale standard di assistenza nel pieno rispetto del diritto del cittadino e quindi dell'adempimento di un correlativo dovere da parte dell'ente Regione.

In sostanza, per assistenza indiretta si intende quella erogata a favore dei cittadini che optino, anche volta per volta, per tale forma presso luoghi di cura non convenzionati usufruendo di quelle prestazioni sanitarie che l'assistito ha inteso preferire a quella analoga offertagli da altro luogo di cura pubblico o convenzionato.

D'altra parte la realtà sanitaria italiana prevede l'esistenza di luoghi di cura privati, talvolta necessari per le obiettive carenze delle strutture pubbliche, purché gli stessi siano dotati dei requisiti richiesti dal legislatore per garantire l'erogazione di una assistenza qualitativamente competitiva con quella pubblica.

Non vi è chi non auspichi un massiccio intervento che, tenendo conto delle risorse, priorizzi gli investimenti nel campo della sicurezza sociale e degli interventi sociali, onde garantire che la domanda di salute trovi adeguata risposta nei presidi sanitari pubblici. Il fatto che il legislatore nazionale si sia fatto carico di regolamentare l'assistenza ospedaliera in forma indiretta è una implicita dimostrazione che la struttura pubblica non offre ancora la possibilità di soddisfare compiutamente le istanze sociali degli utenti. Questa situazione nella Regione sarda assume notoriamente livelli di gravità considerevoli, anche per i gravissimi ritardi

dovuti alla mancanza di una seria programmazione di settore. La mancanza di una razionale distribuzione degli ospedali, la loro collocazione, ha aperto sicuramente alla iniziativa privata spazi che dovranno essere colmati, attraverso la riconversione di alcune strutture e la creazione di presidi di alta specializzazione in branche attualmente carenti o inesistenti, tenendo conto delle reali esigenze delle popolazioni della Sardegna.

Non è irrilevante — a mio parere — soffermarsi a questo punto su alcune considerazioni di carattere economico, tenendo comunque sempre presente che il fatto di importanza primaria e l'aspetto politico più qualificante sono rappresentati dalla ricerca della migliore soluzione tesa a garantire in modo efficace e completo la tutela della libertà dell'individuo e a offrirgli nel contempo la migliore rispondenza alle sue esigenze di carattere sanitario.

Così come prevede la legge nazionale, anche le norme di attuazione della legge regionale stabilisce di rimborsare all'assistito, che abbia scelto la forma di assistenza ospedaliera indiretta, una quota massima in misura identica a quella che la Regione sostiene mediamente per analoghe prestazioni erogate nel territorio presso luoghi di cura convenzionati. L'assistito, nello scegliere l'assistenza ospedaliera in forma indiretta, sa che va incontro a due oneri, quello certo di dover soddisfare in proprio il conto del luogo di cura non convenzionato per ottenere successivamente il rimborso e quello eventuale che il rimborso della Regione avvenga in misura parziale rispetto alla spesa sostenuta. Questo ultimo evento può verificarsi ogni qualvolta il costo sostenuto dall'assistito per il ricovero superi le quote di rimborso dovutegli dalla Regione.

Ad un anno di distanza dall'adozione delle norme di attuazione della 386, si ritiene, sulla base delle motivazioni appresso indicate, che la legge in argomento risponda ad inderogabili necessità di ordine tecnico, per una migliore chiarezza e puntualizzazione delle procedure e delle norme contenute nella precedente legge numero 6, e ad un'inconfutabile esigenza di ordine politico, per non mantenere sperequazioni

di trattamento tra le varie categorie di assistiti. Non si può sottacere il fatto che la legge 386 ha stabilito adempimenti e limiti di tempi ben precisi, che la Regione sarda ha sostanzialmente rispettato, pur nella carenza di mezzi a disposizione e nella mancanza di esperienze specifiche nel settore. Il Consiglio regionale ha ripetutamente espresso la volontà politica di adeguare in tempi brevi la legislazione regionale a quella nazionale, perché si è reso conto che la via della riforma sanitaria trova sostegno nel pieno rispetto dei tempi e attraverso l'adozione dei relativi provvedimenti di legge.

Ciononostante, la nostra Regione, a differenza di altre che, nell'ambito delle proprie competenze, operavano da tempo nel settore, si è dovuta inserire in un discorso completamente nuovo, cercando di sopperire alle note lacune strutturali e di organizzazione, proponendo soluzioni anche tecniche di problemi che poteva soltanto presumere e non invece concretamente rappresentare in conseguenza di una esperienza diretta che, come già ho detto, era inesistente.

In pratica è stato possibile soltanto trasferire in modo meccanico i nuovi compiti derivanti alla Regione dall'attuazione della legislazione nazionale, senza disporre di una chiara e completa visione della realtà e senza quindi la possibilità di adeguare la legislazione regionale alle effettive situazioni locali. In particolare, la mancanza di dati obiettivi riferentisi alla domanda quanti-qualitativa da parte degli assistiti, lo stato e l'incidenza della ospedalità privata, la varietà degli ordinamenti per le diverse categorie di assistiti, la diversità di rapporti in concreto esistenti tra ospedalità privata ed enti mutualistici e casse mutue aziendali, e la impossibilità di valutare la incidenza delle categorie dei non abbienti e di quelle prive di assistenza hanno di fatto vanificato il tentativo di coprire compiutamente il campo delle situazioni concretamente esistenti.

D'altra parte, le modifiche alla legge numero 6 fortificano lo spirito innovatore e riformatore della stessa legge, perché da una parte riconoscono il diritto dell'assistenza indiretta a tutti gli assistiti senza le discriminazioni o

genza, prevede una serie di adempimenti che, per la loro articolazione e per le responsabilità che ne conseguono, sia in capo a chi propone la domanda di rimborso, sia a carico del luogo di cura che rilascia la certificazione sanitaria comprovante l'urgenza e l'ulteriore documentazione di carattere sanitario ed amministrativo-contabile, rendono la procedura sufficientemente e dettagliatamente regolamentata, talché la Regione, nel ratificare il ricovero e nel procedere al rimborso in quota delle spese sostenute per lo stesso, dispone di tutta una serie di elementi la cui concordanza consentirà una oculata gestione del servizio.

Molte perplessità sono state affacciate da parte di alcuni colleghi in ordine alla opportunità di procedere ad una sanatoria per il rimborso delle spese relative ai ricoveri ordinari e d'urgenza avvenuti in regime di assistenza indiretta dal 1° gennaio 1975, tralasciando di prendere in considerazione le obiezioni di carattere generico e non documentate o non documentabili. Ritengo opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che, sanatoria o meno, il diritto di rimborso per tale caso di assistenza era stato riconosciuto dal legislatore sardo, già con la legge numero 6. Trattasi quindi, in ogni caso, non di una sanatoria in senso lato, o tradizionale del termine, ma piuttosto di un provvedimento che mira a sanare un particolare aspetto soltanto formale di una certa parte delle pratiche, di cui trattasi, concernenti, appunto, il non ortodosso rispetto, per varie ragioni, di modalità e adempimenti di carattere burocratico.

Venendo a parlare delle ragioni di cui sopra e che costituiscono la fonte principale della necessità di operare oggi una sanatoria, è da porre in rilievo, primo, che la legge numero 6 riguardante anche la norma di attuazione relativa alla assistenza ospedaliera in forma indiretta è stata pubblicata sul bollettino ufficiale soltanto in data 6 febbraio 1975, lasciando quindi un vuoto legislativo di oltre un mese; vuoto che ovviamente ha determinato per i cittadini la impossibilità di svolgere quegli adempimenti necessari per la precostituzione dei propri diritti. Secondo, una volta entrate in vigore le norme, queste non hanno trovato per lungo

tempo pratica applicazione, perché gli utenti, ai quali le stesse si rivolgevano, sono stati opportunamente e sufficientemente informati; è mancata infatti una ricca e penetrante campagna pubblicitaria a tutti i livelli, che doveva sancire la fine del rapporto tra cittadini e mutue e l'interruzione di un nuovo sistema assistenziale che vedeva la Regione unica interlocutrice del diritto dei cittadini.

Ne è conseguito che la gente è rimasta per molto tempo spaesata, ignorando che con le norme di attuazione si costituivano nuovi diritti che non potevano di fatto essere esercitati.

E' ancora da annoverare, tra le cause della difettosa applicazione della normativa, il fatto che l'amministrazione regionale è stata colta impreparata e, muovendosi con estrema lentezza in un campo fino ad oggi escluso dalle proprie competenze, non ha potuto dotarsi tempestivamente delle strutture organizzative dei mezzi strumentali necessari per dare attuazione ai nuovi compiti in materia di assistenza ospedaliera. Questa grave carenza strutturale dell'Assessorato all'igiene e sanità ha sempre emarginato i problemi della sanità, relegandoli ad assolvere un ruolo secondario, mentre si sarebbe potuto ovviare, almeno per quanto attiene il personale, attraverso l'istituto del comando offerto dalla legge nazionale, che è ancora oggetto di discussione tra le varie forze politiche, tra gli organi burocratici della Regione. Ancora una volta quindi, anche in questa circostanza, la Regione sarda ha nei fatti perso una ulteriore occasione nell'interesse del settore dei servizi sociali, almeno per quanto attiene questa parte.

Per quanto riguarda in particolare i ricoveri all'estero, la normativa di sanatoria si impone maggiormente in quanto precedentemente tale tipo di assistenza non aveva trovato specifica normativa, ma era ricompresa in quella che riguardava genericamente l'assistenza indiretta. Soltanto l'esperienza maturata nei mesi trascorsi ha permesso di valutare l'importanza e la gravità di certe situazioni e la conseguente necessità di particolari soluzioni, quali quelle che il disegno di legge propone. L'aspetto più qualificante, che ha determinato l'esigenza di proce-

esenzioni prima esistenti, e dall'altro attribuiscono alla Regione una capacità di controllo più ampia ed incisiva per la rigidità delle modalità previste. D'altronde, ogni modificazione a leggi esistenti, che si siano palesate nella loro operatività imperfette, purché non derivino da intenti speculativi o stimoli demagogici, meritano l'apprezzamento e l'approvazione di tutte le componenti politiche. In particolare quando le modifiche raggiungono obiettivi di giustizia sociale, e si sostanziano in una maggiore tutela dei diritti costituzionali dei cittadini, sorprende incontrare opposizione da parte di chi per questi principi si batte rivendicando nel campo il ruolo di protagonisti.

Ritengo opportuno a questo punto procedere all'analisi specifica dei singoli argomenti che hanno determinato la decisione della Giunta regionale di provvedere alla modifica delle norme relative alla legge numero 6, che regolamentava la assistenza ospedaliera in forma diretta ed indiretta. Con il primo comma dell'articolo 2 della legge numero 6 si riconosceva l'assistenza in forma indiretta ai soli soggetti assistiti dagli enti o casse mutue di malattia e sempre che tale forma di assistenza fosse prevista dai rispettivi regolamenti. Dalla fascia dei beneficiari rimanevano di conseguenza esclusi i non abbienti e gli iscritti al ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera volontaria.

Da un punto di vista strettamente giuridico si evidenzia che tanto il primo quanto l'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 386 garantiscono a queste due ultime categorie l'ottenimento dell'assistenza ospedaliera, intesa nelle varie forme in cui la stessa viene erogata, sia che si tratti di assistenza diretta, sia che si tratti di assistenza indiretta. Da un punto di vista politico e sociale non si può non rilevare che se le ragioni di fondo che portano ad avvalersi delle forme dell'assistenza indiretta riguardano la mancanza di adeguate strutture pubbliche e la libertà dell'utente di scegliersi il luogo di cura; a queste due categorie si ponevano due limiti, fonti di evidenti sperequazioni e di trattamenti gravemente diversificati; non si comprende, infatti, come il non abbiente e colui che si iscrive nel ruolo regionale non possa usufruire, in caso

di necessità, del ricovero e delle cure in Istituti non convenzionati.

D'altra parte, l'articolo 2 della legge regionale numero 6 al terzo comma stabiliva impropriamente la necessità che il ricovero fosse preceduto dalla emissione della impegnativa rilasciata dall'amministrazione regionale; e poiché nella forma di assistenza indiretta non esiste un rapporto Regione - luogo di cura, bensì Regione - oggetto assistito, si è ritenuto opportuno modificare il termine impegnativa con l'espressione autorizzazione. Per impegnativa si intende, infatti, l'obbligo da parte della Regione di pagare, sulla base di un rapporto convenzionale preesistente, all'istituto di cura indicato, la spesa per il ricovero e la cura erogata al soggetto ivi indirizzato. Per autorizzazione si intende, invece, l'atto con il quale si acconsente a che il soggetto assistito, che ne abbia fatto documentata richiesta, ottenga la assistenza ospedaliera nel luogo di cura da lui prescelto.

Queste nuove disposizioni, in ordine agli adempimenti antecedenti e successivi al ricovero, mirano ad assicurare un maggior controllo da parte della Regione sulle cause che determinano il ricorso alla assistenza ospedaliera indiretta; la precedente legge non contemplava, peraltro, in quanto subordinava il ricovero alla preventiva emissione della impegnativa, la eventualità che un assistito venisse ricoverato di urgenza in luoghi di cura non convenzionati. In tal modo veniva limitato il campo di erogazione dell'assistenza ospedaliera in quanto si escludevano dal diritto di ottenere il rimborso in quota di coloro che, per l'immediatezza del ricovero stesso, si trovavano necessariamente nella impossibilità di munirsi della preventiva impegnativa o meglio autorizzazione.

Con la modifica proposta si è inteso colmare la lacuna esistente e, atteso che non si è ritenuto di dover definire il ricovero d'urgenza, in quanto già tecnicamente individuato dalla legge 132, si sono semplicemente previste le modalità da rispettarsi da parte dell'assistito per l'ottenimento del rimborso in quota una volta che la Regione, esperiti i necessari adempimenti, abbia proceduto a ratificare il ricovero. L'assistenza indiretta, nel caso di ricovero d'ur-

dere alla integrazione e modifica della legislazione regionale, è certamente quello di disciplinare in modo chiaro e particolare l'assistenza dei cittadini sardi quando l'inderogabilità e il tipo di prestazione richiesta obblighino gli stessi a ricorrere alle strutture ospedaliere ubicate fuori dal territorio nazionale. Il tipo di prestazione e le modalità di ricovero vengono previste nella nuova normativa, tenendo presenti da un lato le esigenze dell'assistito, e dall'altro la garanzia che non si faccia ricorso a tale tipo di assistenza se non in casi veramente eccezionali e quando non vi sia altra ragionevole soluzione.

Purtroppo nella citata esperienza si è riscontrato che le carenze di strutture ospedaliere altamente specializzate — poiché di queste soltanto si tratta — non sono da lamentarsi solo per il territorio regionale, ma si trovano ripetute, anche se in misura minore, ma comunque grave, nell'intero territorio nazionale. Tra l'altro, la scarsità numerica di tali presidi pone spesso gli identici problemi derivanti dalla assoluta inesistenza, per via del massiccio ricorso che a questi pochi presidi fanno i cittadini provenienti anche dalle altre regioni sprovviste di centri altamente specializzati. Si creano cioè — come è notorio — lunghe liste di attesa, spesso dell'ordine di molti mesi e talvolta anche di anni; e non v'è chi non sappia che per certi tipi di morbosità l'immediatezza dell'intervento sanitario è imprescindibile per la probabilità del risultato favorevole.

Con questo progetto di legge si pone finalmente fine alla vergogna delle sottoscrizioni, che ricorrono frequentemente nella stampa sarda; e si assicura non soltanto a parole, ma a fatti, l'assistenza ospedaliera a chi ne ha bisogno. Fino ad oggi si è fatto un gran parlare dei nuovi diritti costituzionali dell'individuo, al quale dovrebbe essere garantito, attraverso la nuova legislazione, il diritto ad essere tempestivamente curato in caso di insorgenza di malattia; e si parla continuamente del ruolo e dello spazio che deve occupare la medicina preventiva nella nostra società, mentre poi si assiste passivamente ad uno spettacolo indegno di un Paese civile che, talvolta, lascia morire la gente che non

può provvedere con i propri mezzi alla tutela della sua salute. Questa legge interviene a rompere la prassi della contraddizione e si pone nell'ottica di intervenire efficacemente per la salvaguardia della salute del cittadino in tutte le sue manifestazioni ed implicazioni. Poiché la mancanza di idonee strutture di alta specializzazione non può essere addebitata all'assistito, che paga regolarmente per un servizio che non gli viene offerto nell'ambito del territorio nazionale, si pone la imprescindibile esigenza di intervenire con strumenti alternativi eccezionali idonei però ad esercitare il diritto e conseguire l'obiettivo primario della salute.

La Commissione competente ha ritenuto di dover integrare la legge presentata dalla Giunta con una norma che prevede non soltanto il diritto per il malato ad essere ricoverato dove è possibile garantirgli cure razionali e tempestive, ma anche il diritto al rimborso per le spese di viaggio per sé e per l'accompagnatore, partendo dalla considerazione che non è possibile scaricare sull'utente il prezzo di una situazione che lo vede andare incontro al servizio anziché vedere il servizio andare incontro a lui. Come non è di minore rilevanza ai fini pratici la possibilità che offre la nuova normativa di attuare un sistema diretto di pagamento tra Ente Regione e luogo di cura. Una ulteriore innovazione, come ho detto, riguarda l'erogazione di un contributo forfettario, che l'Assessore all'igiene e sanità è autorizzato ad effettuare per le spese di viaggio e permanenza dell'ammalato e dell'eventuale accompagnatore; per questo contributo è possibile anche dare delle anticipazioni.

Per concludere, possiamo affermare obiettivamente che le modifiche apportate alla legge numero 6 non sono legate a motivazioni clientelari o di parte, ma sono il frutto di una esperienza negativa, vissuta da tutte le forze politiche e da ogni singolo consigliere regionale. L'affermazione che con il progetto di legge in argomento si sia voluta favorire o incentivare la forma dell'assistenza indiretta non può essere assunta a base di un discorso serio e coerente con la realtà della nostra Isola. Si è voluto molto più semplicemente riordinare la materia, anche integrandola, laddove l'esperienza lo richiedeva,

VII LEGISLATURA

CLVI SEDUTA

1 OTTOBRE 1976

al solo fine di rispondere adeguatamente e coerentemente alle esigenze reali delle popolazioni della Sardegna.

Riconoscere i difetti e i limiti di una legge non può essere considerato un fatto di superficialità, è invece un fatto di onestà politica, dovuto, nei confronti dei destinatari della legge stessa; sarebbe difetto gravissimo non innovare o integrare quando la situazione che ora conosciamo più compiutamente lo richiede in modo pressante e inconfutabile. Per questi motivi siamo convinti che il Consiglio regionale, fatto responsabile dalle argomentazioni esposte e da una visione chiara delle istanze sociali che prepotentemente sono venute alla ribalta in questi ultimi tempi, esprima un voto favorevole al presente disegno di legge, dimostrando così in modo tangibile ed inequivocabile la propria sensibilità politica nel campo dei problemi che riguardano la salute pubblica. Per quanto concerne gli emendamenti presentati dall'onorevole Assessore, il nostro Gruppo si dichiara favorevole agli emendamenti stessi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Granese. Ne ha facoltà.

GRANESE (P.C.I.). Signor Presidente, il mio Gruppo ritiene che il progetto di legge che ci troviamo a discutere debba essere inquadrato nel contesto della riforma sanitaria che nel Paese è stata avviata con precisi dispositivi di legge. Dovremo ancorare ogni nostro atto e, quindi, anche ogni nostro intervento in sede legislativa allo spirito della riforma finché da esso non si ci discosti, e affinché si diano contenuti concreti agli indirizzi emergenti a tutela della salute dei cittadini; una tutela della salute non demandata agli enti, non demandata, volta a volta, alla mano pubblica o alla mano privata, ma ad un sistema dal quale esulano gli aspetti privatistici e quelli speculativi.

Se entriamo in questo ordine logico di cose, pur non denegando la possibilità e l'opportunità che continuino a sussistere nel nostro Paese le Case di Cura private o strutture e presidi sanitari privati, la nostra linea di tendenza dovrebbe essere quella di incentivare al massimo la

fruizione di una assistenza sanitaria, in cui la mano pubblica sia primariamente responsabile, e disincentivare, invece, il ricorso alla ospedalità privata, ricorso che rimane sempre un diritto del cittadino che voglia adire alla ospedalità privata. Ma io cerco di richiamarmi allo spirito della nuova legislazione sanitaria, spirito che ogni atto legislativo che poniamo in essere in questo Consiglio deve tener presente nel quadro appunto della riforma. Ebbene, il testo del disegno di legge 165, presentato dalla Giunta, e il testo della proposta di legge numero 154, presentata dal nostro gruppo, si giustificano come dispositivi di legge che intendano garantire la assistenza sanitaria a quei cittadini che per la particolarità del loro stato di malattia, e per la carenza di adeguate strutture sanitarie nel nostro Paese, necessitino di ricoveri in presidi sanitari al di fuori del territorio nazionale.

Ma dall'abbinamento del disegno di legge numero 165 e della proposta di legge 154, non mi è parso che emerga coerentemente quell'ancoraggio che ho tentato di sottolineare nella prima parte del mio intervento, come d'altronde ha rilevato lo stesso collega Floris, relatore di maggioranza, quando ha detto che di fatto andiamo ad incentivare l'assistenza indiretta e la ospedalità privata non convenzionata. Per quanto attiene a quei cittadini che hanno bisogno, in conseguenza del loro stato di salute, di ricorrere a presidi nosocomiali o di alta specializzazione non presenti nel territorio nazionale, la legge interviene abbastanza efficacemente — a me pare — con una disciplina dei casi nei quali è consentito accedere alla ospedalità forestiera. Si pone infatti l'esigenza di una indagine precisa sullo stato della situazione che riguarda la ospedalità e i settore e le branche della medicina di alta specializzazione. Quindi, ci è parso di dover proporre che venisse introdotto il principio di delimitare, attraverso una indagine compiuta annualmente o comunque, periodicamente, i settore scoperti della nostra assistenza a livello specialistico. Questo perché non si alimenti quello che può essere definito l'accendersi di speranze che poi si riducono a drammatiche illusioni, perché non si ripetano i casi drammatici, patetici, di cittadini che credono di poter

risolvere il loro stato morbosico ricorrendo a presidi stranieri che nulla possono fare di più, di diverso e di meglio di quanto non possano fare i nostri stessi presidi nazionali, e perché si evitino, oltre che interventi inutili e dannosi i disagi conseguenti all'abbandono della propria sede naturale ed al ricorso ad altri Stati.

L'aspetto che ha suscitato maggiori perplessità nella nostra parte politica attiene, invece, soprattutto a quel complesso di modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1975, numero 6, che estendono, di fatto, a tutti gli assistiti la possibilità di ricovero in forma indiretta nelle case di cura private non convenzionate (o non convenzionate per settori), derogando, così di fatto, al principio introdotto dalla nuova legislazione nazionale in vista della riforma sanitaria, e facendo, pertanto arretrare quanto la legge regionale numero 6 del 1975 intendeva invece affermare coerentemente al disegno di riforma sanitaria in ordine all'esigenza di privilegiare la ospedalità pubblica nei confronti della ospedalità privata. Infatti, pare che l'accesso alla ospedalità privata non convenzionata sia dal presente testo di legge esteso e facilitato nella procedura — come d'altronde è riconosciuto dal relatore, onorevole Floris — al punto che la nuova normativa prevede persino la delega dell'Assessore all'igiene e sanità, ai medici provinciali, agli ufficiali sanitari, agli altri medici dipendenti dei comuni, per quanto concerne le impegnative di autorizzazione, sottoposte queste ultime ad accertamenti e controlli diagnostici obiettivi ed attendibili.

A nostro avviso, quella parte che non si può definire come sanatoria, non è sufficientemente motivata, in quanto gli ultimi commi dell'articolo 1 ratificano, agli effetti del rimborso, ri-

coveri avvenuti dal 1 gennaio del 1975 sino alla data di entrata in vigore della presente legge, al di fuori, obiettivamente, di un possibile controllo della Amministrazione regionale e senza che sia possibile, anche sul piano strettamente amministrativo, individuare e valutare esattamente la spesa. Anche per quanto riguarda questo aspetto, pur riconoscendo il diritto alla salute comune fatto che riguarda tutti i cittadini a prescindere dalle proprie condizioni economiche e sociali ci pare sia opportuno disciplinare più accuratamente i rimborsi da effettuare e i dispositivi da porre in essere per reintegrare i cittadini stessi che hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere nei presidi non convenzionati.

Queste sono appunto le motivazioni che abbiamo addotto a sostegno della posizione che d'altronde abbiamo sostenuto in sede di dibattito nella Commissione e che sono contenute nella nostra relazione di minoranza.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'Assemblea di consentire alla Presidenza e anche ai Capigruppo di ricevere la delegazione Sovietica che sta arrivando in questo momento. Invece che sospendere la seduta, e poi riprendere i lavori, converrà rinviare i lavori stessi; pertanto la discussione del progetto in esame viene rinviata a martedì 12.

I lavori del Consiglio proseguiranno il 12 ottobre alle ore 17.

La seduta è tolta alle ore 12 e 35.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Irene Zurrida
